

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le Leggi Nazionali e Regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art.19 del D.P.R. 327/01;
VISTO l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n° 40;
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 della L.R. 02/08/02 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19/05/03;
VISTO il D.A. n. 445/RU del 21/05/07 con il quale è stato approvato il P.R.G. del Comune di San Cipirello;
VISTO il foglio prot. 15091 del 8/11/2010, con il quale è stata trasmessa la documentazione inerente la variante relativa al cambio di destinazione d'uso dell'area sita in C.da Piraino (Fg. 9, p.lle 962 – 1142 – 1143 - 1144), estesa complessivamente mq. 8.858, da z.t.o. "E1" (zona omogenea agricola normale) a z.t.o. "D1" (insediamenti industriali esistenti e di previsione), finalizzata alla realizzazione di una struttura per l'assemblaggio di pannelli solari;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n.45 del 14/07/2010, avente come oggetto: "Approvazione variante urbanistica – Società 3SUNS S.r.L. – Area sita in C.da Piano Piraino (Fg. 9, p.lle 962 – 1142 – 1143 - 1144)";
VISTO il parere Ass.to Reg.le TT.AA. Servizio 2 VAS – VIA prot.n. 32640 del 14/05/2010;
VISTO il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo reso con prot.n.55864/1012511/10 del 05/07/2010;
VISTA la proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale all'approvazione della variante urbanistica.
VISTI gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 71/78;
VISTA l'attestazione Attestazione dell'Ufficio Tecnico di regolare pubblicazione degli atti del 29/10/2010;
VISTA l'attestazione dell'Ufficio di Segreteria del 29/10/2010, di regolare pubblicazione degli atti, attestante la mancata presentazione osservazioni alla delibera di C.C. n.45 del 14/07/2010;
VISTO l'avviso di deposito atti presso la Segreteria Comunale del 22/09/2010, con avviso di pubblicazione all'Albo Pretorio dal 22/09/2010 al 24/10/2010 a firma del Messo Comunale;
VISTA l'attestazione del 03/11/2010, dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativa al parere favorevole della C.E.C. sul progetto in oggetto;
VISTO il parere n° 02 del 04/04/2011, espresso ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/95, dall'Unità Operativa 2.2/DRU di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
<<...*Omissis*...

Dalla proposta di variante urbanistica, redatta dal responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Cipirello, si evince quanto segue:

- che la Società 3SUNS S.r.l., richiedeva al Comune di San Cipirello l'approvazione di una variante urbanistica ordinaria, per il cambio di destinazione urbanistica dell'area sita in C.da Piraino (Fg. 9, p.lle 962 – 1142 – 1143 - 1144), estesa complessivamente mq. 8.858, da z.t.o. "E1" (zona omogenea agricola normale) a z.t.o. "D1" (insediamenti industriali esistenti e di previsione), finalizzata alla realizzazione di una struttura per l'assemblaggio di pannelli solari;
che nel territorio comunale, in riferimento al vigente strumento urbanistico generale, non sono disponibili, perché mancanti, aree da destinare a z.t.o. "D1";
che l'area in questione non è soggetta ai seguenti vincoli:
Storico/artistico di cui alla legge n.1039/39;
Paesaggistico di cui alla legge n.1497/39;
Ambientale di cui alla legge n. 431/85;
Rischio idrogeologico di cui al D.A. 298/41 del 04/07/2000;
non interessa "aree assoggettabili" di cui all'art.2 e 5 della L.R. n.71/78;



non ricade in zona S.I.C./Z.P.S.;

che la variante urbanistica proposta non è soggetta alle procedure di VAS – VIA.

che sulla variante si è espresso con parere favorevole l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, ai sensi dell'ex art.13 della legge 64/74, prot.n.55864/1012511/10 del 05/07/2010;

che la Delibera del Consiglio Comunale n.45 del 14/07/2010, di approvazione della variante urbanistica in argomento, è stata sottoposta alla procedura di pubblicazione ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.71/78, e sulla stessa, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Dalla Relazione Tecnica allegata al variante si evince quanto segue:

L'area in questione è ubicata a sud-ovest rispetto il centro abitato di San Cipirello, dal quale dista circa 3 Km. L'area è facilmente raggiungibile tramite la strada provinciale n.20 San Cipirello – Camporeale.

La stessa non è interessata da colture specializzate, irrigue o da infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, così come previsto dal 5° comma dell'art.2 della l.r. n.71/78.

La Società 3SUNS s.r.l. opera nel settore dell'energia rinnovabile, in particolare si occupa di progettazione, produzione e installazione di impianti di produzione di energia tramite pannelli fotovoltaici.

I parametri urbanistici riportati in relazione, finalizzati all'attuazione della proposta di variante, trovano accoglimento in quanto concordi con quanto prescritto dal decreto di approvazione del P.R.G. (D.Dir.n°445/2007), nel rispetto della norma di cui al D.M. 1444/1968, art.5. Occorre comunque attenersi all'osservanza di quanto previsto dall'art.15 delle N.T.A., relativamente ai distacchi dagli edifici circostanti pari a mt. 20,00 e dai confini a ml. 10,00.

Con nota prot.n.83084 del 10/11/2009, il Servizio 2 VAS – VIA di questo Assessorato, esaminati gli atti trasmessi dal Comune di San Cipirello, tendenti a dimostrare la non assoggettabilità delle aree interessate dalla variante alla valutazione ambientale strategica, (*in quanto con la stessa nota, il Servizio VAS-VIA si è espresso su due varianti urbanistiche*), si è così espresso: *“Questo Servizio, esaminati gli atti ed effettuati gli opportuni approfondimenti, non assoggetta le varianti in argomento, ai sensi del paragrafo 1.2, capoverso 6 della DGR n.200 del 10/06/2009, alla procedura di valutazione ambientale strategica (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in quanto non comportano aumento del carico urbanistico e non determinano impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*

Nel merito della valutazione di incidenza (ex DPR 357/1997 e s.m.i., e DA 30/03/2007 e s.m.i.), considerato che gli interventi previsti non interferiscono con il “SIC-ZPS ITA020027 Monte lato” in quanto distanti e non direttamente connessi o necessari alla gestione dello stesso e non comportano effetti/impatti diretti ed indiretti ai fini della conservazione della natura, si escludono le varianti in argomento dagli obblighi di cui al DPR 357/1997 e s.m.i., e DA 30/03/2007 e s.m.i.”.

Vista la nota Dipartimentale prot.n.6066 del 27/01/2011, con la quale è stata invitata l'Amministrazione Comunale a fornire una dettagliata relazione tecnica, al fine di verificare l'effettiva non disponibilità di z.t.o. “D1” e “D2”, anche alla luce di quanto contenuto nel sopra citato decreto di approvazione, per le predette zone territoriali omogenee.

Vista la nota prot.n.2199 del 14/02/2011, con la quale, in esito alla sopra citata richiesta, l'Amministrazione Comunale ha relazionato sulla non disponibilità di aree “D1” e “D2”:

Considerato che


la variante urbanistica, adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.45 del 14/07/2010, su richiesta dalla Società 3SUNS S.r.l., al Comune di San Cipirello, per il cambio di destinazione urbanistica dell'area sita in C.da Piraino (Fg. 9, p.lle 962 – 1142 – 1143 - 1144), estesa complessivamente mq. 8.858, da z.t.o. “E1” (zona omogenea agricola normale) a z.t.o. “D1” (insediamenti industriali esistenti e di previsione), finalizzata alla realizzazione di una struttura per l'assemblaggio di pannelli solari, sia meritevole di approvazione, a condizione che l'Ufficio Tecnico del Comune di San Cipirello verifichi quanto prescritto dalla l.r. n.16/1996 e s.m.i., in materia forestale e di tutela della vegetazione, le disposizioni dettate dall'art.58 della l.r. n.4/2003, ed il rispetto della legge n.353/2000, oltre l'osservanza di quanto sopra riferito.

RITENUTO di poter condividere il sopra richiamato parere n° 02 del 04/04/2011 reso dal Serv. 2/DRU di questo Assessorato;

RILEVATO che la procedura seguita è conforme alla legge;

DECRETA

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della Legge Regionale n° 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazione ed, in conformità e alle condizioni citate nel parere n° 02 del 04/04/2011 reso dall'Unità Operativa 2.2/DRU di questo Assessorato, nonché alle condizioni contenute nel parere dell' Ufficio del Genio Civile in premessa citato, è approvata la variante allo strumento urbanistico del Comune di San Cipirello, riguardante la variante urbanistica relativa al



cambio di destinazione d'uso di un'area sita in C.da Piraino (Fg. 9, p.lle 962 – 1142 – 1143 - 1144), estesa complessivamente mq. 8.858, da z.t.o. "E1" (zona omogenea agricola normale) a z.t.o. "D1" (insediamenti industriali esistenti e di previsione), finalizzata alla realizzazione di una struttura per l'assemblaggio di pannelli solari, con l'introduzione delle prescrizioni espresse nelle superiori considerazioni e fatto salvo gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli altri Enti preposti alla tutela dei vincoli cui è assoggettata l'area in argomento.

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n° 02 del 04/04/2011 dell'Unità Operativa 2.2/DRU
2. Delibera consiliare n° 45 del 14/07/2010
3. Tav. n.1 – Relazione Tecnica;
4. Tav. n.2 – Registro fotografico;
5. Tav. n.3 – Inquadramento territoriale;
6. Tav. n. 4 – Stralci carte dei vincoli;
7. Tav. n. 5 – Planimetria generale del lotto sc. 1:200;
8. Relazione geologica.

ART. 3) La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 4) Il Comune di San Cipirello resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li **3 MAG. 2011**

IL DIRIGENTE GENERALE



Nota - Il presente provvedimento è consultabile sul sito Internet di questo Assessorato alla pagina www.artasicilia.net